

STATUTO

MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG CONTRADA
TREBALATE SN

Numero REA: RG - 467150

Codice fiscale: 01840070880

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
N. 10719 Racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Sede e Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, articolo 1, lett. a), una cooperativa sociale di Tipo 'A' a mutualità prevalente, denominata 'MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata sino al trentuno (31) dicembre duemilasettanta (2070).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le

migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori operando nei settori di attività infra citati.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla

legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali la neuroriabilitazione (kinesiterapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale, fisioterapia), la terapia fisica e la terapia strumentale;
- l'istituzione di centri di servizio socio-riabilitativi, assistenziali e sanitari dei diversamente abili in forma grave e degli anziani, e l'accoglienza in detti centri di soggetti diversamente abili e anziani di tutte le età, che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che siano quindi bisognosi di protezione, di servizi infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua e permanente;
- la prestazione di servizi di assistenza sanitaria per i diversamente abili e anziani in forma grave, atti a prevenire ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'organizzazione di corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che presentino possibilità di recupero, anche minimo, della funzionalità psicofisica, favorendone il reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione di comunità alloggio per gli handicappati medio-gravi di ambo i sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per gli anziani;
- l'erogazione di servizi di formazione e orientamento, con l'organizzazione di corsi abilitanti relativamente alle professioni sociali ed educative, in tutte le loro possibili articolazioni, corsi di formazione per l'istruzione cooperativistica e professionale, compresi corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza sanitaria assistita.

La società potrà svolgere le proprie attività in favore degli inabili, dei minori, degli anziani, delle gestanti e delle ragazze madri, delle famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di disagio familiare e culturale e a rischio di esclusione sociale; potrà, quindi, gestire come forme di intervento a favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, case di riposo,

case accoglienza, istituti di ricovero, centri per portatori di handicap in generale, day hospital; potrà, altresì, svolgere attività di assistenza domiciliare, segretariato sociale, servizio sociale professionale ed ogni attività di servizio ed intervento assistenziale i cui standard strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future; potrà organizzare e fornire a domicilio, in favore di persone fisiche, prestazioni e servizi sanitari, medici e non medici, di riabilitazione fisica e neuro motoria, di riabilitazione psicosociale o di ogni altro genere, avvalendosi della consulenza di professionisti, medici e non medici, fisioterapisti, chinesologi, assistenti sociali, psicologi, educatori, senza alcun vincolo di subordinazione. La società cooperativa potrà svolgere tutte le attività sopra elencate, quelle affini e quelle connesse in qualità di soggetto promotore, ente attuatore, partner e soggetto delegato o fornitore di servizi su committenza. Per la prestazione dei servizi sanitari sopra indicati che rientrino in attività 'riservate' e, comunque per tutte le eventuali attività tra quelle sopra elencate di carattere professionale, la società nominerà uno o più responsabili per la direzione delle attività sociali, scelti anche fra non soci, purchè muniti dei necessari titoli professionali, abilitazioni e iscrizione nei relativi albi professionali e requisiti richiesti dalla normativa in materia, espressamente precisandosi che in tale ambito la società si limiterà esclusivamente allo svolgimento di attività di organizzazione e apprestamento di mezzi tecnici e materiali, senza alcuna effettuazione di prestazioni in forma societaria di attività professionale intellettuale e, quindi, nel più ampio rispetto della normativa vigente. Per l'attuazione di tutte le attività, la società cooperativa potrà avvalersi direttamente o indirettamente di finanziamenti pubblici e contributi concessi ai sensi delle vigenti normative attraverso la partecipazione a gare d'appalto, bandi, circolari e avvisi emanati dagli enti locali, dalle Regioni, dalle amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà anche assumere partecipazioni, non ai fini del collocamento, nei limiti consentiti dalla legge, in altre società aventi oggetto sociale simile o connesso al proprio

e far parte di consorzi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori e volontari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore a diciotto (18) anni;

2) qualifica attinente all'oggetto sociale;

b) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che siano in possesso di esperienza nei settori di cui all'oggetto sociale; i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove (9), i soci possono essere solo persone fisiche.

Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'elezione delle cariche sociali e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere amministratori della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale, che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) l'assunzione di comportamenti lesivi degli interessi del Cooperativa e degli altri soci o comunque suscettibili di recare danno al prestigio e all'immagine della società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale, che al termine del suddetto periodo, comunque non superiore a cinque anni, non ha esercitato il diritto di recesso o non è stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo

amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa dichiarazione di accettazione dei regolamenti di cui all'art. 33 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;
- del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità del socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E RISTORNI

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque (Euro 25,00), e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30% - e comunque la quota stabilita dalla legge), al fondo di riserva legale;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi, ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'organo amministrativo.

Per i soci lavoratori, in particolare, si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta ai soci, anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo,

fatto pervenire ai soci, entro il termine di cui sopra, al domicilio risultante dal Libro soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il Presidente ed il Vice Presidente del CdA;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti l'organo di controllo;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) provvede alle modifiche statutarie;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'art. 18 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, tuttavia, è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o componente dell'organo di controllo della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano oppure, in loro mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La società può essere amministrata alternativamente da un consiglio di

amministrazione composto da tre a cinque membri, da un amministratore unico, oppure da due o più amministratori (fino a cinque) con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza (salve ovviamente, in caso di amministrazione affidata a più soggetti, le decisioni che sono per legge di esclusiva competenza collegiale).

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Ai fini del presente statuto, per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La decisione dei soci di nomina dell'organo amministrativo ne determina pure la composizione, la durata e il compenso.

Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato e, comunque, fino a revoca o dimissioni.

Art. 25 (Competenze dell'organo amministrativo - Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se esistenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 29 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione e, eventualmente, agli amministratori delegati per il compimento degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, salve le eventuali limitazioni contenute nella delega.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.

Art. 30 (Organo di controllo)

Qualora si verificano le condizioni previste dalla Legge, oppure quando i soci lo reputino opportuno, è nominato, ai sensi dell'art. 2543 c.c., un organo di controllo, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 (Principi di mutualità prevalente)

La società non ha finalità speculative, è retta dal principio della mutualità, si avvale in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, ed opera nel rispetto dei criteri previsti dalla legge per la 'definizione della prevalenza'.

E' fatto espresso divieto alla società:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

La società ha inoltre l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la 'disciplina delle società cooperative', a norma dell'art. 2519, secondo comma, codice civile, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali; ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 117/2017, per le imprese sociali l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Copia su supporto informatico dell'allegato 'A' all'atto del sottoscritto Notaio n. 24.707 di rep., conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Esente Bollo.